

TRIBUNALE ROMA  
20 SETTEMBRE 1993

ESTENSORE: MACIOCE  
PARTI: RECCHI  
(*Avv. ti Ripa di Meana, Masoni*)  
RAI  
(*Avv. ti Zoccali, Geremia*)

**Diritti della personalità •  
Riservatezza • Ripresa  
televisiva di un processo  
penale • Interesse dei  
familiari della vittima •  
Prevalenza della cronaca  
radiotelevisiva**

*Il diritto di diffondere stralci di  
riprese di un procedimento pe-  
nale, debitamente autorizzate  
dal Presidente del Tribunale, e  
selezionati secondo criteri og-  
gettivi e non maliziosi, prevale  
sul diritto alla riservatezza dei  
famigliari della persona offesa  
dal reato.*

**I** ricorrenti Alvise e Cora Recchi hanno chiesto misura cautelare per la inibitoria alla RAI della diffusione, alle ore 20.30 dei giorni 20 e 21 settembre 1993, nella rubrica della Rete 3 « Un giorno in Pretura », della trasmissione — curata dalle coautrici Perno e Petrelluzzi — concernente il dibattimento penale svoltosi innanzi alla Corte d'Assiste di Roma e definito con la sentenza 6 luglio 1992 della stessa Corte: tale procedimento era stato celebrato per giudicare dell'omicidio perpetrato dal loro padre Recchi Giorgio ai danni della loro madre Revedin Maria Vittoria in data 22 dicembre 1990 ed all'esito di un alterco nonché nel quadro della violenta contrapposizione coniugale (ad oggetto la separazione personale, l'affidamento della prole e la divisione dei patrimoni) datante da circa otto anni.

A criterio dei ricorrenti la trasmissione televisiva del dibattimento, la cui ripresa era stata peraltro autorizzata non legittimamente dal Presidente della Corte (in assenza del consenso delle parti civili), né rispondeva ad interesse informativo generale né scaturiva da attualità di cronaca: essa poi confliggeva gravemente contro il diritto all'onore ed alla riservatezza della defunta loro madre Revedin (per la cui tutela essi pur agivano) e di essi stessi deducenti, drammaticamente coinvolti nella vicenda familiare richiamata e costretti alla indebita diffusione nazionale del processo.

La RAI, evocata in processo con notifica *ad horas* a mezzo fax, si è costituita respingendo analiticamente le richieste e rivendicando la liceità della propria decisione.

Sono comparse, pur non costituendosi, le coautrici del programma contestato.

Pare al Giudicante che la richiesta di inibitoria — totale o parziale — non sia accoglibile: e ciò per le ragioni che, con la sintesi imposta dalla ristrettezza del tempo, si enunciano.

Richiamati, per brevità, i molteplici precedenti che, in tema di equilibrio tra contrastanti diritti alla cronaca ed alla riservatezza, hanno indicato i chiari confini dell'esercizio del primo (e trattasi delle pronunzie prodotte dalle parti in atti), vi è subito da rilevare che nella vicenda del processo Recchi non difetta l'interesse generale alla notizia che, in primo luogo, legittima la diffusione delle immagini del processo penale che su tal vicenda venne nel 1992 celebrato.

\* Per gli ormai numerosi precedenti relativi alla trasmissione « Un giorno in Pretura » v. Trib. Roma 6 febbraio 1993 entrambe in questa *Rivista* 1993, 961 (con nota di V. RICCIUTO, *Giustizia penale e*

*spettacoli televisivi: la pubblicità del dibattimento prevale sulla reputazione (e sulla riservatezza), dei soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie; nonché Trib. Roma 5 luglio 1989, ivi, 1990, 138.*

Si tratta, infatti, di una tragica vicenda « di sangue » che, per il contesto umano e sociale, per il riferimento al conflitto tra coniugi separati, per la presenza di tre figli, non poteva non sollecitare l'attenzione della pubblica opinione alla notizia ed agli esiti processuali connessi. Il tragico esito del conflitto coniugale, datante otto anni e scandito tra innumeri episodi di conflittualità processuale e privata; la stessa difesa del Recchi, tendente ad escludere od attenuare la volontarietà del gesto omicida; la delicatezza delle espletate indagini peritali sulla persona del Recchi e la non coerenza delle deposizioni testimoniali: sono tutti elementi che conferiscono alla vicenda ed al processo un profilo emblematico generale che legittima la decisione della RAI di diffondere le immagini del processo di primo grado.

Né difetta la attualità dell'interesse, posto che solo quattro mesi fa è stata emessa sentenza d'appello (portate netta *reformatio in pejus* della prima decisione) e che avverso tale sentenza è stato proposto — e pende — ricorso per cassazione.

Lo stesso ricorso degli attori, e la nota struttura del programma « Un giorno in Pretura », fanno poi restringere i contenuti del conflitto « tra diritti » qui in esame a quello tra diritto alla cronaca giudiziaria (con esclusione delle facoltà di critica, che in un programma quale quello in discorso non hanno ragione e spazio alcuno) e diritto alla riservatezza personale: infatti, non solo il carattere « anticipatorio » del ricorso non consente — in una con la estrema esiguità dei tempi — la verifica della eventuale commissione di singoli fatti diffamatori da parte della RAI, ma la stessa prospettazione dei ricorrenti si attesta sulla oggettiva lesività (dell'immagine e della riservatezza) della diffusione televisiva del dibattito penale.

I detentori del diritto alla riservatezza (dell'immagine, della propria identità, di tutta la vicenda) qui avanzato sono i giovani Alvisè e Cora Recchi (di soli 21 e 18 anni), i quali prospettano accanto alla loro veste di diretti interessati alla inibitoria del programma, per la parte in cui il processo li coinvolge, anche il loro ruolo di eredi della defunta madre e di interessati alla manutenzione della integrità della sua immagine. Sotto tal ultimo profilo non ritiene il giudicante comprensibile la doglianza: né sotto il profilo soggettivo, non chiara essendo la trasmissibilità *jure successionis* del diritto alla riservatezza, né vieppiù sotto quello oggettivo, posto che nessuno degli atti processuali compiuti e delle relative immagini riprese parrebbero esulare dal terreno della ricerca degli « antifatti » della tragica vicenda, ad essa essendo legati per il nesso che anima tutti gli accertamenti — *ex post* anche irrilevanti — espletati per accertare la verità.

Venendo, quindi, alla asserita prevalenza del personale diritto alla riservatezza dei ricorrenti, giova subito rilevare che, trattandosi di cronaca realizzata mediante la registrazione audiovisiva di dibattito penale, prima questione da accertare è la ricorrenza delle condizioni di legittimità della ripresa maturate in « sede propria » e cioè l'avvenuta autorizzazione presidenziale ai sensi dell'art. 147 disp. att. c.p.p.

Nella specie, pacifica l'autorizzazione e incontestato l'assenso dell'imputato Recchi, si contende sulla effettività dell'assenso o sulla manifestazione di dissenso delle parti civili (Pietro Revedin e Mary Peage). Orbene, a parte il rilievo per il quale la non chiara formulazione della lettera 15 settembre 1993 3° comma avv. ti Revel e Jacovoni non consente di ritenere provato il dissenso alla ripresa dalle predette p.c., va notato come l'accertamento di siffatto dissenso sia alquanto irrilevante, posto che l'or-

dinanza presidenziale autorizzatoria era ed è dotata di esecutività immediata e che contro di essa non consta siano state levate doglianze di sorta (come pur la difesa della p.c. avrebbe potuto agevolmente fare).

D'altro canto, maturati i presupposti processuali per la lecita ripresa (assenso delle « parti » ed ordinanza autorizzatoria), giace nell'ambito dell'irrilevante l'eventuale dissenso dei soggetti che, pur rivestenti ruolo centrale nella vicenda umana (i figli) non rivestirono il ruolo di parti nella vicenda processuale che ne seguì (bensì di testimoni).

Né la mancata previsione di un ruolo assorbente dell'assenso dei testi (come degli ausiliari o dei collaboratori) disvela alcun profilo di illegittimità della previsione normativa.

D'altro canto è pacifico che nella specie la ripresa delle deposizioni dei testi Alvise e Cora Recchi sia stata, su loro richiesta e per decisione presidenziale, limitata alle sole espressioni verbali, così comunque realizzandosi una adeguata tutela del diritto dei figli alla riservatezza della loro immagine.

Su tali premesse, il diritto dei ricorrenti alla riservatezza sulle vicende che hanno tragicamente distrutto la loro famiglia — diritto del quale è segmento e parte quello alla riservatezza sul loro ruolo di figli — non pare possa far premio sulla liceità della cronaca radiotelevisiva, ove esercitata — come nella specie può presumersi — mediante la mera diffusione delle immagini di stralci, opportunamente (ma oggettivamente e non maliziosamente) scelti, del dibattimento penale.

E tale doloroso squilibrio in favore della cronaca (indubbiamente arrecanti alle parti ed ai « terzi » il disagio di una pubblicità nazionale sovente costituente pena ed afflizione aggiuntiva a quella costituita dalla tragicità della vicenda), ha ricevuto il suggello normativo con la ricordata regolamentazione dell'accesso audiovisivo al processo, la cui autorizzazione in sede propria (non esaustiva del controllo di legittimità di tempi e modi della diffusione!) attesta la propensione del legislatore per la circolazione e diffusione delle immagini di tutti gli avvenimenti occorsi nella sede pubblica del processo.

Ditalché, indubbio l'interesse sociale generale alla diffusione della cronaca sulla vicenda in questione, apparentemente o presumibilmente maturate le condizioni processuali per la legittimità della ripresa, neanche dedotta la ricorrenza di specifiche condizioni di illiceità della stessa (montaggio o sovrapposizioni tendenziose, diffamatorie etc), pare al Giudicante inaccoglibile la grave misura della inibitoria, richiesta, giustificata, pur con la sua valenza di « censura » preventiva nell'interesse della parte, solo ove appaia palese la prevaricazione dei limiti testé indicati e/o la sovrapposizione — al crudele ma oggettivo linguaggio dei fatti processuali — di apprezzamenti, opinioni ed ipotesi soggettive e potenzialmente diffamatorie.

La assoluta comprensibilità umana dell'atteggiamento dei ricorrenti consiglia di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M. — rigetta il ricorso di Recchi Alvise e Cora e compensa tra le parti le spese della procedura.